METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • LICENZIAMENTI
Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7199 • pp. 1–9 • §§ 1–26

Restituzione indennità risarcitoria dopo riforma della reintegra

English Edition Title: Restitution of Damages After Reversal of a Reinstatement Order in Dismissal Disputes

Maria Di Giorgio [Autrice & Collaboratrice Scientifica]
Avvocata del Foro di Roma
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/maria-di-giorgio/

Pubblicato il: 17 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–9 (§§ 1–26)

ABSTRACT SCIENTIFICO
La restituzione indennità risarcitoria dopo riforma della reintegra segna il confine tra caducazione retroattiva del titolo giudiziale e tutela del rapporto di lavoro temporaneamente ricostituito. Con l'ordinanza n. 28750 del 9 novembre 2026, la Cassazione, Sez. Lavoro, chiarisce che l'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. travolge le somme risarcitorie erogate ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ma lascia intangibili le retribuzioni maturate dopo il richiamo in servizio disposto in ottemperanza alla sentenza di primo grado. La decisione discrezionale del datore di lavoro di esonerare il dipendente dalla prestazione, a fronte dell'offerta delle energie lavorative, integra un autonomo atto di gestione organizzativa sottratto al travolgimento retroattivo e presidiato dal principio dell'art. 2126 c.c. Sul versante speculare dell'indebito risarcitorio ripetibile, il confronto con gli indirizzi tributari e previdenziali di legittimità conferma che l'obbligo restitutorio grava sul lavoratore nei soli limiti del netto percepito, mentre il datore agisce direttamente per il rimborso fiscale.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
M. Di Giorgio, Restituzione indennità risarcitoria dopo riforma della reintegra, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 17 novembre 2026, art. 7199, pp. 1–9, DOI: 10.5281/zenodo.24309134, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/reintegra-riformata-restituzione-indennita-risarcitoria-cassazione-28750-2026/.

OSCOLA: Maria Di Giorgio, 'Restituzione indennità risarcitoria dopo riforma della reintegra' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7199, 1–9 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/reintegra-riformata-restituzione-indennita-risarcitoria-cassazione-28750-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24309134 accessed 17 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24309134 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24309134) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/reintegra-riformata-restituzione-indennita-risarcitoria-cassazione-28750-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/17/reintegra-riformata-restituzione-indennita-risarcitoria-cassazione-28750-2026/en/
AEA JEL Codes:	K31 (Diritto del lavoro e relazioni sindacali); K41 (Processo, contenzioso e tutela giurisdizionale); K13 (Responsabilità civile, fatto illecito e risarcimento del danno)
EuroVoc (UE):	MT 4426 rapporti di lavoro e diritto del lavoro • licenziamento [1646]; diritto del lavoro [557]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:28750CIV • ECLI:IT:CASS:2026:24033CIV • ECLI:IT:CASS:2023:6673CIV**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Maria Di Giorgio. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA • 9 NOVEMBRE 2026

Restituzione indennità risarcitoria dopo riforma della reintegra

Effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c., esonero datoriale dalla prestazione lavorativa e regime al netto dell'indebito in Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 28750 del 9 novembre 2026

MG Maria Di Giorgio Diritto del Lavoro & Licenziamenti 9 Novembre 2026 Lettura 10 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione

ESTREMI PROVVEDIMENTO
Sez. Lavoro, ordinanza 9 novembre 2026, n. 28750

NORME DI RIFERIMENTO
Costituzione, artt. 35 e 36 • Codice di procedura civile, art. 336, comma 2 (come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353) • Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 (e successive modifiche di cui alle leggi n. 108/1990 e n. 92/2012)

DECISIONE
Accoglie il ricorso e cassa con rinvio

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

La riforma in appello della reintegrazione travolge l'indennità risarcitoria ma non le retribuzioni successive all'effettivo ripristino del rapporto, neppure se il datore esonera il dipendente dalla prestazione.

Stato della questione e quadro aggiornato al 17 novembre 2026: Con l'ordinanza n. 28750 del 9 novembre 2026, la Cassazione, Sez. Lavoro consolida l'irripetibilità delle retribuzioni maturate dopo il richiamo in servizio anche in caso di esonero datoriale dalla prestazione, confermando la separazione dal regime restitutorio al netto dell'indennità risarcitoria fissato dalle ordinanze n. 6673/2023 e n. 19948/2022.

ABSTRACT (ITALIANO)

La **restituzione indennità risarcitoria dopo riforma della reintegra** segna il confine tra caducazione retroattiva del titolo giudiziale e tutela del rapporto di lavoro temporaneamente ricostituito. Con l'ordinanza n. 28750 del 9 novembre 2026, la **Cassazione, Sez. Lavoro**, chiarisce che l'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. travolge le somme risarcitorie erogate ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ma lascia intangibili le **retribuzioni maturate** dopo il richiamo in servizio disposto in ottemperanza alla sentenza di primo grado. La decisione discrezionale del datore di lavoro di **esonerare il dipendente** dalla prestazione, a fronte dell'offerta delle energie lavorative, integra un autonomo atto di gestione organizzativa sottratto al travolgimento retroattivo e presidiato dal principio dell'art. 2126 c.c. Sul versante speculare dell'indebito risarcitorio ripetibile, il confronto con gli indirizzi tributari e previdenziali di legittimità conferma che l'obbligo restitutorio grava sul lavoratore nei soli limiti del netto percepito, mentre il datore agisce direttamente per il rimborso fiscale.

ABSTRACT (ENGLISH)

Restitution of Damages After Reversal of a Reinstatement Order in Dismissal Disputes *— The boundary between retroactive invalidation of a judicial order and protection of a temporarily restored employment relationship governs restitution claims following appellate reversal. By Order no. 28750 of 9 November 2026, the Labour Division of the Italian Corte di Cassazione clarifies that the external expansive effect under Article 336, paragraph 2, of the Code of Civil Procedure sweeps away statutory damages paid under Article 18 of Law no. 300 of 1970, while leaving untouched wages accrued after the employer recalled the worker to comply with the first-instance reinstatement order. The employer's discretionary choice to exempt the reinstated employee from rendering work, despite the worker's tender of performance, constitutes an autonomous organisational act insulated from retroactive cancellation under Article 2126 of the Civil Code. Conversely, where compensatory sums remain subject to restitution, systematic coordination with tax and social-security case law confirms that recovery is strictly limited to net amounts actually received by the employee, leaving the employer to seek reimbursement from the tax authority.*

Punti Chiave dell'Analisi

01.

Doppia orbita dell'effetto espansivo:

La riforma in appello della reintegrazione caduca *ex tunc* l'obbligo ripristinatorio e l'indennità risarcitoria ex art. 18, ma non gli atti di gestione del rapporto effettivamente riattivato.

02.

Irripetibilità delle retribuzioni con esonero:

Il richiamo in azienda seguito dall'esonero unilaterale dalla prestazione, a fronte dell'offerta lavorativa, costituisce esercizio del potere organizzativo ex art. 2094 c.c. e rende irripetibili i salari ex art. 2126 c.c.

03.

Ripetizione dell'indennità al netto:

Le somme di natura risarcitoria restano ripetibili dal lavoratore nei soli limiti di quanto effettivamente percepito al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, con rimborso fiscale azionabile dal sostituto d'imposta ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973.

04.

Frizione evolutiva e difesa processuale:

Rispetto al precedente indirizzo restrittivo sull'esonero ante L. n. 92/2012, la giurisprudenza del 2026 valorizza il titolo negoziale riattivato e impone al difensore di eccepire tempestivamente in appello il calcolo al netto contro il rischio di giudicato interno.

01. INTRODUZIONE: CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, N. 28750/2026 E LIMITI DELL'EFFETTO ESPANSIVO

La tensione tra caducazione retroattiva della sentenza impugnata e stabilità degli spostamenti patrimoniali già eseguiti riemerge nell'ordinanza della **Cassazione, Sez. Lavoro, n. 28750** del 9 novembre 2026 [1]. La pronuncia delimita i confini dell'**effetto espansivo esterno** disciplinato dall'art. 336, comma 2, c.p.c. Quando il giudice d'appello dichiara legittimo il licenziamento, occorre infatti tracciare una linea netta. Da un lato si colloca la restituzione indennità risarcitoria dopo riforma della reintegra; dall'altro resiste la sorte delle **retribuzioni maturate** dopo il richiamo in servizio.

L'assetto degli interessi lavoristici entra qui in attrito diretto con la logica ripristinatoria del processo civile. Il datore di lavoro, assolto dalla condanna di primo grado, rivendica l'integrale recupero delle somme versate in esecuzione provvisoria. Tuttavia, il prestatore riammesso nell'organizzazione aziendale non può subire una finzione che cancelli gli atti di gestione compiuti dall'imprenditore. Il discrimine separa dunque l'**obbligazione risarcitoria** dal **sinallagma retributivo** riattivato.

L'analisi esamina prima i motivi per cui l'esonero unilaterale dalla prestazione non riduce la reintegrazione a mera apparenza amministrativa. Chiarisce poi il regime al netto dell'indebito risarcitorio e il raccordo con l'indirizzo difforme del 2023.

02. LA VICENDA PROCESSUALE E IL PERIMETRO NORMATIVO TRA REINTEGRAZIONE ED ESONERO

La vicenda decisa dall'ordinanza n. 28750 del 2026 [1] nasce dall'impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato da Rete Ferroviaria Italiana. Il Tribunale di Roma aveva annullato il recesso e disposto la **reintegrazione nel posto** di lavoro. Nel febbraio e marzo 2017 la società ha quindi richiamato il dipendente, consegnando le buste paga e versando gli stipendi mensili. Subito dopo ha però disposto l'**esonero dalla prestazione lavorativa**, pur avendo il lavoratore offerto le proprie energie. Nel 2018 la Corte d'appello di Roma ha riformato la decisione, dichiarando legittimo il licenziamento.

Nel successivo giudizio di ripetizione, la Corte distrettuale di Roma, con sentenza del 22 ottobre 2025, ha accolto la domanda datoriale sia sull'indennità risarcitoria sia sulle **retribuzioni nette erogate** dopo il ripristino. Secondo il giudice d'appello, l'assenza di lavoro effettivo rendeva la reintegrazione meramente amministrativa e *pro forma*. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, dell'art. 336 c.p.c. e degli artt. 1206, 1207, 1372, 1453, 1460 e 2126 c.c. La censura ha riguardato in via esclusiva gli importi versati dopo l'ottemperanza, lasciando fuori l'indennità risarcitoria.

Il perimetro normativo poggia anzitutto sull'art. 336, comma 2, c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990. La disposizione non subordina più l'**effetto espansivo esterno** al passaggio in giudicato della riforma. La sentenza d'appello caduca subito quella impugnata e propaga i propri effetti agli atti dipendenti. Di conseguenza, l'estromissione comunicata al dipendente dopo la riforma non integra un nuovo recesso, ma constata la riacquistata efficacia estintiva *ex tunc* del licenziamento originario.

Su questa cornice si innesta la netta distinzione tra indennità risarcitoria e vincolo riattivato ai sensi dell'art. 2094 c.c. Dopo la legge n. 108 del 1990 e la legge n. 92 del 2012, le somme dovute dal licenziamento alla reintegra hanno natura risarcitoria. I commi 2 e 4 dell'art. 18 confermano tale qualifica prevedendo la detrazione dell'*aliunde perceptum* e, per il

difetto di giustificazione, anche dell'*aliunde percipiendum*. Al contrario, quando il datore richiama il dipendente in azienda, opera lo statuto imperativo della subordinazione presidiato dall'art. 2126 c.c.

03. RESTITUZIONE INDENNITÀ RISARCITORIA DOPO RIFORMA DELLA REINTEGRA E ATTI DI GESTIONE

3.1 — La ratio decidendi sull'esonero organizzativo dopo il richiamo in servizio

La **ratio decidendi** dell'ordinanza n. 28750 del 2026[1] distingue gli effetti diretti della sentenza riformata dagli atti gestionali adottati dopo il ripristino del rapporto. Quando l'azienda richiama in servizio il dipendente e consegna le buste paga, il **vincolo di subordinazione** riprende pieno vigore ex art. 2094 c.c. La dispensa successiva dalle mansioni non annulla tale riattivazione. Essa esprime infatti l'esercizio discrezionale del **potere organizzativo e direttivo**.

La Sezione Lavoro richiama in modo espresso la decisione ricognitiva resa nell'ordinanza n. 24033 del 25 luglio 2026[2]. In quel precedente i lavoratori reintegrati erano stati assegnati con **trasferimento illegittimo** a un'altra sede aziendale, senza poter rendere la prestazione. In entrambe le vicende l'attività lavorativa manca per scelta riferibile alla sfera datoriale, non per inadempimento del prestatore. L'art. 336, comma 2, c.p.c. non può quindi cancellare le regole imperative del rapporto di lavoro.

Come già rilevato su questa rivista in tema di effetto espansivo esterno e reintegrazione del lavoratore[D1], tali atti gestionali si collegano solo in via mediata alla pronuncia iniziale. La caducazione del titolo giudiziale non degrada a fatti inesistenti le prerogative esercitate dall'impresa, né esclude la tutela dell'art. 2126 c.c. Questa norma impedisce **ingiustificati arricchimenti** di chi ha fruito della disponibilità giuridica del dipendente.

L'**autonomia delle scelte organizzative** interrompe dunque il nesso diretto imposto dalla norma processuale. Se il lavoratore ha offerto la prestazione dopo il richiamo, la rinuncia ad avvalersene grava sul **rischio d'impresa**. Le somme versate fino alla riforma restano retribuzione intangibile.

> *Quando il datore riattiva il vincolo subordinato, l'esonero unilaterale dalla prestazione resta un atto discrezionale di impresa e non trasforma il salario in indebito ripetibile.*

3.2 — La ripetizione al netto dell'indennità risarcitoria tra art. 38 D.P.R. n. 602/1973 e TUIR

Sul piano distinto delle somme dovute per il periodo anteriore alla reintegra, la riforma della sentenza preserva invece il diritto restitutorio aziendale. Nell'ordinanza n. 28750 del 2026 quel capo non formava oggetto di ricorso. Il tema della restituzione indennità risarcitoria dopo riforma della reintegra va perciò saldato con le regole dell'**indebito oggettivo**. Caduto l'illecito ascritto al datore, l'indennità ex art. 18 e quella sostitutiva perdono il loro **titolo legittimante**.

La quantificazione dell'obbligo restitutorio non coincide però con gli importi lordi, come stabilito dalla Cassazione, Sez. Lavoro, nell'ordinanza n. 6673 del 6 marzo 2023[3]. La Corte ha respinto la pretesa di Trenitalia S.p.A. su euro 148.747,01 lordi, confermando la condanna per i soli euro 86.394,70 netti incassati dal lavoratore. Venuto meno *ex tunc* l'obbligo fiscale, il versamento eseguito dal **sostituto d'imposta** ricade nell'inesistenza dell'obbligo regolata dall'art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973. Spetta quindi al *solvens* chiedere il **rimborso delle ritenute** all'erario.

Questo principio trova riscontro nella disciplina fiscale e in quella previdenziale. L'art. 150 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, ha inserito il comma 2-bis nell'art. 10 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), sancendo dal 1° gennaio 2020 la restituzione al **netto della ritenuta subita**. Lungo la stessa direttrice si colloca l'ordinanza n. 19948 del 21 giugno 2022[4], che esclude dall'azione ex art. 2033 c.c. anche le **ritenute previdenziali e assistenziali** mai percepite dal lavoratore.

La separazione dei regimi di ripetibilità dopo l'appello

L'indennità risarcitoria ante-reintegra si restituisce al netto delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali con recupero erariale affidato al sostituto d'imposta, mentre le retribuzioni successive al ripristino effettivo restano intangibili anche se il datore ha esonerato il dipendente dal servizio.

3.3 — La dissonanza con l'indirizzo sull'esonero ante 2012 e il quadro dei precedenti

L'orientamento del 2026 presenta una significativa frizione con l'ordinanza n. 27317 del 26 settembre 2023[5]. In quella causa, regolata dall'art. 18 nel testo anteriore alla legge n. 92 del 2012, il dipendente reintegrato in sede cautelare aveva lavorato dal 10 luglio al 7 ottobre 2006 prima di essere esonerato dal servizio. Nel confermare la pronuncia di merito che aveva escluso la ripetizione per il solo trimestre lavorato, la Corte ritenne che l'**art. 2126 c.c.** operi soltanto in presenza di attività materiale. In assenza di prestazione resa, le somme corrisposte rimanevano perciò ricondotte all'**obbligo risarcitorio ripetibile**.

Il confronto mette a fuoco un chiaro scarto dogmatico. L'arresto del 2023 leggeva l'esonero come rischio assunto dal datore sull'esito finale del processo, legando la **tutela della retribuzione** al dato fisico dell'esecuzione. Le ordinanze del 2026 spostano invece l'asse sul **titolo negoziale riattivato** tramite il richiamo e sull'autonomia del **potere organizzativo**. La tabella seguente sintetizza le cinque pronunce di riferimento.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 28750 del 9 novembre 2026	Evolutivo	Dopo il richiamo in servizio con consegna delle buste paga, l'esonero unilaterale dalla prestazione è atto organizzativo autonomo che rende irripetibili le retribuzioni ex artt. 2094 e 2126 c.c.
Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 24033 del 25 luglio 2026	Conforme	L'effetto espansivo esterno ex art. 336, comma 2, c.p.c. non travolge l'obbligo retributivo quando la mancata prestazione dipende da atti datoriali di gestione illegittimi dopo la riassunzione.
Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 6673 del 6 marzo 2023	Conforme	La restituzione dell'indebito da riforma riguarda il solo netto percepito dal lavoratore, restando affidato al datore il rimborso fiscale ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973 in coerenza con l'art. 10, comma 2-bis, TUIR.
Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 19948 del 21 giugno 2022	Conforme	La ripetizione ex art. 2033 c.c. esclude sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali e assistenziali mai entrate nella disponibilità del dipendente.
Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 27317 del 26 settembre 2023	Difforme	In regime ante L. n. 92/2012 esclude l'art. 2126 c.c. in difetto di attività lavorativa materiale dopo l'esonero, confermando la ripetibilità per le somme prive di ripristino funzionale.

04. VAGLIO CRITICO, CASI DI CONFINE E STRATEGIA PROBATORIA NEL CONTENZIOSO

4.1 — Quando la reintegra resta ripetibile: distinguishing tra esonero e mancato ripristino

Le somme corrisposte dopo la sentenza di primo grado restano ripetibili soltanto quando il datore non abbia ricostituito il rapporto, limitandosi a erogazioni esecutive senza richiamo in servizio. Quando invece il **vincolo contrattuale riprende vigore** tramite atti gestionali, l'esonero unilaterale lascia **intangibili le retribuzioni** maturate fino alla riforma.

In chiave di *distinguishing*, l'ordinanza n. 28750 del 2026[1] isola due ipotesi estranee all'irripetibilità. La tutela non opera se il datore rifiuta il ripristino o se viene revocato un provvedimento d'urgenza *ante causam*, poiché la semplice offerta della prestazione non genera un titolo retributivo. Esito analogo di ripetibilità ricorre altresì davanti a plurimi licenziamenti privi di riattivazione funzionale, come nel caso esaminato dall'ordinanza n. 27317 del 2023[5]. Resta tuttavia una zona grigia critica sul crinale applicativo. Una lettera di riammissione emessa al solo scopo di evitare sanzioni, seguita da immediato esonero, può mascherare una **reintegrazione meramente formale** priva di reale gestione. Come mostra l'ordinanza n. 24033 del 2026[2] sul **trasferimento illegittimo post-reintegra**, la tenuta del confine dipende allora dall'accertamento concreto dei **poteri direttivi e organizzativi**.

4.2 — Come provare la ricostituzione del rapporto e difendersi dalla pretesa al lordo

Sul terreno del contenzioso, il lavoratore convenuto in ripetizione sopporta ex art. 2697 c.c. l'**onere probatorio** sull'effettiva riattivazione del rapporto. A tal fine vanno prodotti il richiamo in servizio, i cedolini ordinari e l'atto di esonero. Occorre inoltre documentare la tempestiva **offerta delle energie lavorative** ai sensi degli artt. 1206 e 1207 c.c.

Come già analizzato su questa rivista in tema di ripetibilità delle retribuzioni dopo la reintegra[D2], la difesa datoriale dovrà invece dimostrare l'assenza di qualsiasi atto gestionale. Se emerge l'inserimento in organico seguito dalla dispensa dal lavoro, l'azione restitutoria su quel periodo va respinta.

Sulle somme ancora ripetibili, il difensore del prestatore deve sollevare sin dal primo grado una **specifica eccezione sul netto**, allegando i prospetti fiscali e contributivi. La mancata formulazione di una censura puntuale in appello consolida infatti il **giudicato interno** sul lordo. Il deposito di meri conteggi riepilogativi non evita l'inammissibilità in sede di legittimità.

Resta aperta una criticità per il datore che agisce quale sostituto d'imposta dopo giudizi di lunga durata. L'ordinanza n. 6673 del 2023[3] ha dichiarato irrilevante nel giudizio lavoristico il dubbio costituzionale sul **termine decadenziale di 48 mesi** ex art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. L'impresa resta quindi vincolata al limite del netto, confermato dall'ordinanza n. 19948 del 2022[4], e deve difendere davanti al giudice tributario la decorrenza del termine dalla riforma.

Una corretta impostazione difensiva impone perciò di scomporre subito i due **capitoli di credito** nell'atto introduttivo. Questa distinzione contabile e giuridica tutela sia il **salario effettivamente maturato** sia il recupero fiscale al netto.

05. CONCLUSIONI: L'EQUILIBRIO TRA EFFETTO ESPANSIVO E RISCHIO ORGANIZZATIVO

La giurisprudenza di legittimità traccia una bipartizione netta tra rimedio risarcitorio ed esecuzione provvisoria del rapporto subordinato. L'ordinanza n. 28750 del 2026[1] sottrae il periodo successivo alla **riattivazione effettiva del vincolo** ex art. 2094 c.c. dall'ambito caducatorio dell'art. 336, comma 2, c.p.c. L'esonero datoriale dalla prestazione non comprime dunque il salario protetto dall'art. 2126 c.c. L'esercizio dei **poteri direttivi e organizzativi** rimane ancorato al rischio dell'impresa che li esercita.

Sul fronte speculare, la restituzione indennità risarcitoria dopo riforma della reintegra segue la caducazione *ex tunc* del titolo giudiziale entro argini quantitativi certi. In base all'art. 2033 c.c., all'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 10, comma 2-bis, TUIR, il lavoratore restituisce soltanto il **netto effettivamente entrato** nel proprio patrimonio[3]. Le ritenute fiscali e previdenziali seguono invece il canale diretto presso gli enti percettori.

Questo equilibrio compone le garanzie costituzionali del lavoro ex artt. 35 e 36 Cost. con la *restitutio in integrum* del processo civile. Nei giudizi futuri resterà decisivo accertare la soglia tra mero adempimento esecutivo e ripresa gestionale del rapporto.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Costituzione, artt. 35 e 36

— Tutela del lavoro e diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente

Codice di procedura civile, art. 336, comma 2 (come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353)

— Effetti espansivi esterni immediati della riforma o cassazione della sentenza

Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 (e successive modifiche di cui alle leggi n. 108/1990 e n. 92/2012)

— Tutela reintegratoria e indennità risarcitoria nel licenziamento illegittimo

Codice civile, artt. 1206, 1207, 1372, 1453, 1460, 2033, 2094, 2126 e 2697

— Mora del creditore, efficacia del contratto, risoluzione, ripetizione dell'indebito, subordinazione, prestazione di fatto e onere della prova

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 1

— Rimborso dei versamenti diretti per inesistenza totale o parziale dell'obbligo tributario

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 10, comma 1, lett. d-bis, e comma 2-bis (introdotto dall'art. 150 D.L. n. 34/2020, conv. L. n. 77/2020)

— Restituzione di somme assoggettate a ritenuta al netto della ritenuta subita

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 9 novembre 2026, n. 28750**

— Esclude la ripetibilità delle retribuzioni maturate dopo l'effettivo richiamo in servizio del lavoratore reintegrato, qualificando l'esonero unilaterale dalla prestazione quale atto autonomo di gestione organizzativa sottratto all'art. 336, comma 2, c.p.c. Esito: accoglie il ricorso e cassa con rinvio. Punto: punti 5-12 delle Ragioni della decisione.

2. **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 25 luglio 2026, n. 24033**

— Conferma che gli atti di gestione compiuti sul rapporto temporaneamente ripristinato dopo l'ordine di reintegra radicano l'obbligazione retributiva ex artt. 2094 e 2126 c.c. anche quando la prestazione manchi per fatto imputabile al datore di lavoro. Esito: rigetta il ricorso. Punto: punti 5-10 delle Ragioni della decisione.

3. **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 6 marzo 2023, n. 6673**

— Stabilisce che, a seguito della riforma della condanna provvisoriamente esecutiva, il datore può ripetere esclusivamente quanto effettivamente percepito al netto dal lavoratore, spettando al sostituto d'imposta il rimborso fiscale ex art. 38, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 in coerenza con l'art. 10, comma 2-bis, TUIR. Esito: rigetta il ricorso. Punto: punti 4-11 del Considerato.

4. **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 21 giugno 2022, n. 19948**
— Ribadisce che la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. delle somme risarcitorie erogate al lavoratore esclude non soltanto le ritenute fiscali ma anche le ritenute previdenziali e assistenziali mai entrate nella sfera dell'accipiens. Esito: rigetta il ricorso. Punto: unico motivo del Considerato.

5. **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 26 settembre 2023, n. 27317**
— Dichiara inammissibile per giudicato interno la censura sulla restituzione al lordo anziché al netto e, nel merito ante L. n. 92/2012, nega l'operatività dell'art. 2126 c.c. per i periodi privi di attività materiale dopo l'esonero. Esito: rigetta il ricorso. Punto: punti 8-9.5 del Ritenuto.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *Reintegra riformata: salvi retribuzione e atti di gestione*. Analisi dell'esclusione degli atti datoriali di gestione del rapporto dall'effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c.

D2. Metodo Giuridico, *Reintegra riformata: le retribuzioni non si restituiscono*. Contributo sulla irripetibilità delle retribuzioni erogate in costanza di effettivo ripristino del vincolo subordinato.

MG

Maria Di Giorgio

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocata del Foro di Roma

Si occupa di diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché di diritto civile e delle successioni. Per Metodo Giuridico analizza la giurisprudenza di legittimità in materia lavoristica, previdenziale, successoria e civilistica.